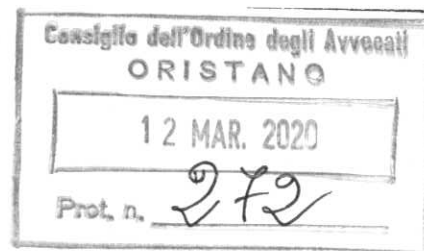


N.R.D. 79/2020
Prot. 3662



CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

Visto il DPCM dell'8 marzo 2020 ed il successivo DPCM del 9 marzo, che ha esteso le misure urgenti di contenimento del contagio da corona virus all'intero territorio nazionale;

visto il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020, recante “ *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”;

sentiti il Procuratore della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari nonché i direttori amministrativi;

dato atto che si è già provveduto ad affiggere in vari punti del Palazzo di Giustizia il decalogo dei corretti comportamenti da seguire, predisposto dal Ministero della salute, al quale si rimanda, e che si è provveduto, ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 2 del DL n. 11/2020, dopo aver interloquito con l'Autorità Sanitaria Regionale, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, con i capi degli Uffici del Circondario, oltre che all'adozione di misure atte a limitare l'accesso agli Uffici Giudiziari, (attraverso un Comunicato, diffuso tramite la stampa locale, a firma congiunta del Presidente della Corte e del Procuratore Generale, ed all'inserimento di tale comunicato nel sito web della Corte d'Appello) all'adozione delle ulteriori misure dettagliatamente indicate nel provvedimento a firma congiunta del Presidente della Corte e del Dirigente Amministrativo in data 6 marzo 2020,

DISPONE

a decorrere dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la Corte d'Appello di Cagliari, con le eccezioni di cui si dirà, **sono rinviate d'ufficio** a data successiva al 22 marzo 2020.

QUANTO AL SETTORE CIVILE:

non potranno essere rinviate le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alla dichiarazione di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità;

- nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;

- nei procedimenti di convalida di trattamento sanitario obbligatorio;

- nei procedimenti di cui all'art. 12 della L. 22 maggio 1978 n. 194;

- nei procedimenti per l'adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari;

nei procedimenti di convalida ed espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

nei procedimenti di cui all'art. 283, 351 e 373 cpc e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in tale caso, la norma prevede che la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o da suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento, pure non impugnabile, del presidente del collegio.

L'esistenza di ragioni di urgenza dovrà essere adeguatamente motivata dall'istante.

QUANTO AL SETTORE PENALE:

non potranno essere rinviate:

- le udienze di convalida dell'arresto o del fermo;

- le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione, scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.;

- le udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;

e, quando i detenuti, gli internati, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda:

- le udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51 ter della legge n. 354 del 26 luglio 1975;

- le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - le udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
- le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta in questi casi dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

RINVIO DELLE UDIENZE:

le nuove udienze verranno fissate, salvo si tratti dei procedimenti sopra indicati, per data successiva al 22 marzo 2020;

SETTORE CIVILE:

- 1) la Cancelleria provvederà a comunicare alle parti -tramite PCT- le date di rinvio delle udienze, che i magistrati avranno cura di indicare in tempo utile e in relazione ad ogni udienza settimanale tenuta dal Collegio;
- 2) le udienze civili che non possono essere rinviate per previsione legislativa dovranno essere trattate secondo le seguenti modalità: a) alla presenza dei soli legali delle parti; b) per le cause di competenza della Sezione Minorenni è sospesa la presenza fisica in udienza di personale dei Servizi Sociali, i quali dovranno assicurare la partecipazione attraverso il deposito di una eventuale relazione; c) gli avvocati eviteranno la presenza in udienza di praticanti di studio;
- 3) per ogni procedimento sarà indicato l'orario dell'udienza, che dovrà essere rispettato al fine di evitare lo stazionamento, nei corridoi dell'Ufficio, di un numero di persone non compatibile con il rispetto delle distanze di sicurezza di cui al DPCM dell'8 marzo 2020.

SETTORE PENALE:

- 1) i rinvii delle udienze saranno comunicati- fuori udienza- dalla Cancelleria, previa indicazione delle date di rinvio da parte dei giudici e in relazione ai singoli processi;
- 2) le udienze che, per previsione legislativa non possono essere rinviate, saranno celebrate a porte chiuse;
- 3) con successivo provvedimento del Presidente di Sezione saranno indicate nel dettaglio ulteriori, eventuali modalità concrete di gestione dei rinvii e delle udienze da trattare.

ACCESSO AI SERVIZI

- 1) come previsto dall'art. 2 del DL n. 11/2020, comma 6) gli atti e i documenti di cui all'art. 16 bis, comma 1-bis, del DL n.179/2012, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1) del medesimo articolo;

- 2) l'accesso degli Avvocati presso le Cancellerie dovrà essere limitato ai casi di estrema necessità, previo appuntamento concordato telefonicamente o per mezzo di posta elettronica con la Cancelleria di riferimento;
- 3) le Cancellerie sono autorizzate a limitare l'accesso ad un utente per volta, osservando la distanza minima di sicurezza di cui al DPCM 8 marzo 2020.

TIROCINANTI EX ART. 73 DL 79/2013:

sono dispensati dalla presenza negli Uffici giudiziari; i rispettivi magistrati affidatari indicheranno loro le istruzioni per il lavoro a domicilio;

UNEP:

l'accesso agli Uffici UNEP è stato regolamentato con separato provvedimento in data 11 marzo 2020, assunto sentiti il Funzionario responsabile dell'Ufficio, ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari.

Si comunichi ai Magistrati della Corte d'Appello di Cagliari (e della sezione distaccata di Sassari) al Procuratore Generale, al Presidente del Tribunale di Cagliari, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, ai Direttori Amministrativi, alle Cancellerie civili e penali della Corte, al Dirigente UNEP, alle RSU, al personale addetto alla vigilanza; dispone l'inserimento urgente di questo provvedimento nel sito web della Corte d'Appello di Cagliari.

Cagliari, 11 marzo 2020

La Presidente ff
(Maria Mura)



Copia Conforme all'Originale

Cagliari, 11 MAR. 2020



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Maria Rita Matta)

